

BGer 2C_541/2014 vom 4. Juni 2014

Bundesgericht, 2014-06-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_541_2014

FR: TF 2C_541/2014 du 4 juin 2014

IT: TF 2C_541/2014 del 4 giugno 2014

Erwägungen

E. 1

Il ricorrente ha ommesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lo stesso, nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2; 133 I 300 consid. 1.2 con rinvii).

L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico, motivo per cui va innanzitutto esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 2

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1).

L'oggetto del litigio che può essere portato davanti al Tribunale federale è d'altra parte sempre determinato dalla decisione impugnata e, in questo ambito, dalle conclusioni formulate da chi ricorre (sentenze 2D_144/2008 del 23 marzo 2009 consid. 3 e 2C_669/2008 dell'8 dicembre 2008 consid. 4.1).

E. 2.1

Nel caso in esame, le parti sono - a ragione - concordi nel concludere che la precedente unione con B._____, non conferisce al ricorrente nessun diritto ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.

E. 2.2

Siccome la lettera con cui il ricorrente comunicava al Tribunale cantonale amministrativo di essersi nuovamente sposato risale all'8 maggio 2014 ed è quindi manifestamente successiva all'emanazione del giudizio impugnato, che risale al 2 maggio precedente, a priori escluso è però anche il tentativo dello stesso di richiamarsi a questo nuovo connubio. Detto rapporto - di cui è appunto stata informata solo successivamente all'emanazione del suo giudizio - non era infatti oggetto di litigio davanti alla Corte cantonale e non può quindi nemmeno esserlo davanti al Tribunale federale (precedente consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; con specifico riferimento alla possibilità di formulare - nel caso ne siano davvero dati tutti gli estremi - una nuova richiesta di rilascio di un permesso di dimora cfr. inoltre la sentenza 2C_317/2013 del 14 gennaio 2014 consid. 1.5).

E. 2.3

Siccome il ricorrente non ha fatto valere in maniera sostenibile nessun diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, quale ricorso in materia di diritto pubblico la sua impugnativa risulta quindi inammissibile.

E. 3

Già solo poiché nell'impugnativa non viene validamente evocata la violazione di nessun diritto fondamentale, a priori esclusa è nel contempo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, per altro aperta solo nel caso il ricorrente possa far valere un interesse di natura giuridica all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 113 segg. LTF; sentenza 2C_1098/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3; circa il generico richiamo al principio della proporzionalità contenuto nel gravame cfr. infine la sentenza 2C_536/2009 del 21 giugno 2010 consid. 6).

E. 4

Per i motivi illustrati, il gravame risulta manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 108 LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.